

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso “pubblico”, per esami, per l’ammissione di 118 (centodiciotto) allievi al primo anno del 191° corso dell’Accademia militare. Anno accademico 2009-2010.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- Vista** la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Vista** la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l’università e successive modificazioni;
- Vista** la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l’articolo 34;
- Vista** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- Vista** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
- Vista** la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, in particolare l’articolo 38;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, i limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell’Esercito, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle

Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- Visto** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- Vista** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- Visto** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere chiesti specifici requisiti psico-fisici;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle "scienze della difesa e della sicurezza";
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili;
- Visto** il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica

degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

- Vista** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- Vista** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi di laurea universitarie;
- Visto** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi di laurea magistrale;
- Visto** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, concernente la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da "deficit G6PD";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
- Ravvisata** l'opportunità di indire, in applicazione dell'articolo 20, comma 3, del succitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi 154 allievi al primo anno del 191° corso dell'Accademia militare dell'Esercito, uno per 36 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "interno", riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi sergenti, ai volontari in servizio permanente, ai volontari in ferma prefissata di quattro anni, ai volontari in ferma breve e ai volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione; uno per 118 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "pubblico", per concorrenti diversi da quelli appartenenti alle precitate categorie, sempreché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto;
- Ravvisata** l'opportunità di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti nel concorso "interno" possano essere portati in aumento a quelli disponibili nel concorso "pubblico" indetto con il presente decreto;
- Ritenuto** opportuno prevedere che nel concorso "pubblico" alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione, per la copertura dei posti messi a concorso,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso “pubblico”, per esami, per l’ammissione di 118 (centodiciotto) allievi al primo anno del 191° corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 2009-2010. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) 102 (centodue) per le Armi ed i Corpi dell’Esercito sottonotati:
 - 1) 75 (settantacinque) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie);
 - 2) 11 (undici) per il corso dell’Arma dei trasporti e dei materiali;
 - 3) 8 (otto) per il corso del Corpo degli ingegneri;
 - 4) 8 (otto) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato;
 - b) 16 (sedici) per il corso del Corpo sanitario.
2. Qualora nel concorso “interno”, per esami, per l'ammissione di 36 allievi al primo anno del 191° corso dell’Accademia militare dell’Esercito, indicato nelle premesse, uno o più dei posti non fosse ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente bando di concorso per il corrispondente corso.
3. Qualora, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), non fossero ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), sempreché lo gradiscano - esprimendo, qualora possibile, anche la preferenza di assegnazione di Arma o Corpo - secondo l’ordine della graduatoria medesima.
4. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b).
5. Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). Pertanto, qualora detta prova di ammissione venga confermata per l’anno accademico 2009-2010 anche per gli allievi dell’Accademia militare, la procedura concorsuale potrà subire solo per i concorrenti di cui al suddetto comma 1, lettera b) e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l’effettuazione della predetta prova a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell’adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti anche se alle armi, ad eccezione - per i motivi indicati nelle premesse - del personale cui è riservato il concorso

“interno”: militari in servizio in qualità di sergenti in servizio permanente, allievi sergenti, volontari in servizio permanente, volontari in ferma prefissata di quattro anni, volontari in ferma breve e volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 1, lettera c). Le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.

7. I concorrenti potranno indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e Corpi mentre per il Corpo sanitario dell'Esercito l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria). Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro e non oltre la terza settimana di frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. L'assegnazione ai corsi può comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sarà stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del ruolo assegnato.
8. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese pubbliche le graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente.
9. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo:
 - a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo di assegnazione, di quella magistrale in scienze strategiche, negli indirizzi:
 - 1) politico-organizzativo;
 - 2) dei sistemi infrastrutturali;
 - 3) delle comunicazioni;
 - 4) logistico;
 - 5) economico - amministrativo;
 - b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria ed una magistrale in ingegneria, negli indirizzi stabiliti dallo Stato maggiore dell'Esercito e così ripartiti:
 - 1) 2 (due) in ingegneria elettronica;
 - 2) 1 (uno) in ingegneria informatica;
 - 3) 3 (tre) in ingegneria meccanica;
 - 4) 2 (due) in ingegneria civile;
 - c) gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario dell'Esercito frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, ovvero in farmacia o in medicina veterinaria con la seguente ripartizione:
 - 1) 13 (tredici) in medicina e chirurgia;
 - 2) 1 (uno) in medicina veterinaria;
 - 3) 2 (due) in chimica e tecnologie farmaceutiche.

10. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati di concerto con il MIUR.
11. Per quanto indicato nel precedente comma 9:
 - a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri;
 - b) i concorrenti già laureati in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario per il conseguimento del diploma di laurea già posseduto, ma potranno, eventualmente, aspirare ad un indirizzo di studi differente nell'ambito dei corsi di studio del Corpo sanitario;
 - c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
12. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.
13. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del 191° corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Riserva di posti

1. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, gli allievi delle Suole militari dell'Esercito - sempreché conseguano al termine dell'anno scolastico 2008-2009 il diploma di maturità classica, scientifica e scientifica europea, riportino giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultino idonei al termine del concorso - usufruiranno di una riserva di posti, pari al 20% di quelli previsti per ciascun corso, così ripartiti:
 - a) 15 (quindici) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - b) 2 (due) nel corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - c) 2 (due) nel corso del Corpo degli ingegneri;
 - d) 2 (due) nel corso del Corpo di amministrazione e di commissariato;
 - e) 3 (tre) per il corso del Corpo sanitario.
2. Qualora il numero dei posti in uno o più dei corsi dovesse essere modificato come previsto nel precedente articolo 1, commi 12 e 13, del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verrà ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata.
3. I posti riservati agli allievi delle Scuole militari dell'Esercito che non fossero ricoperti per

insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. I posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero ancora non ricoperti, saranno devoluti, fermo restando quanto indicato nel precedente articolo 1, comma 6, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri concorrenti idonei.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

1. I concorrenti devono:
 - a) aver compiuto al 31 dicembre 2009 il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2009, cioè essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1987 al 31 dicembre 1992, estremi compresi. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
 - b) essere cittadini italiani;
 - c) godere dei diritti civili e politici;
 - d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;
 - e) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2008-2009 un titolo di studio avente durata quinquennale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
 - f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero dimessi e prosciolti, d'autorità o d'ufficio, per motivi disciplinari o per insufficiente attitudine professionale o militare, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - g) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007, apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla suddetta legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. L'ammissione ai corsi è subordinata al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi è, inoltre, subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle

domande indicato nel successivo articolo 4. I requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), nonché i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti fino all'ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo.

Articolo 4

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice. In particolare:
 - 1) i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - 2) i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comporterà la non ammissione al concorso. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
 - c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentata a mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2, 06034 Foligno, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine suindicato. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio, nonché quelli impiegati fuori dal territorio metropolitano presso Unità dislocate in operazioni, che abbiano titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, dovranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche tramite le Autorità diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del Reparto/Ente ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) i posti per i quali intenda concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) - utilizzando

rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B al presente decreto. Qualora concorra per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di amministrazione e di commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato allegato A al presente decreto. Qualora concorra per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina veterinaria), contrassegnando con numerazione da 1 a 3 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato allegato B al presente decreto. Il concorrente potrà modificare detti ordini di preferita assegnazione entro e non oltre la terza settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione;

- c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco);
- d) l'esatto recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sarà tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, il Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- e) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2008-2009. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Qualora già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, anche:
 - 1) il centro documentale (ex distretto militare) o la capitaneria di porto di appartenenza;
 - 2) la sua posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo in caso di doppia

cittadinanza);

- 3) di non essere stato dichiarato “obiettore di coscienza” ovvero ammesso a prestare “servizio civile” ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007, apportante modifiche alla normativa precedente sull’obiezione di coscienza di cui alla citata legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa.
- g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h) di non essere stato dimesso e prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, per insufficiente attitudine professionale o militare, o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - i) il possesso della cittadinanza italiana;
 - j) il proprio stato civile nonché l’eventuale prole a carico;
 - k) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - l) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’inizio del tirocinio;
 - m) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza indicati nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - n) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.

Articolo 5

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti sanitari;

- d) accertamento attitudinale;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) tirocinio di durata di circa trenta e comunque non superiore a sessanta giorni.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale (presumibilmente entro il 15 giugno 2009) di cui al successivo articolo 10, comma 1, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d).
 4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

Prova scritta di selezione culturale

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera, di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a). Detta prova avrà luogo, a cura della commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera a), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
 - a) 16 febbraio 2009: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "RIZ" e "ZUZ";
 - b) 17 febbraio 2009: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "MEM" e "RIY";
 - c) 18 febbraio 2009: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "GAA" e "MEL";
 - d) 19 febbraio 2009: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "CIS" e "FUZ";
 - e) 20 febbraio 2009: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "ABA" e "CIR".

I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo.
2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale del 3 febbraio 2009, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale del 3 febbraio 2009 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, consisterà nella somministrazione di almeno 150 (centocinquanta) quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (almeno il 52% dei quesiti), anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità (ricondotti alla vita economico-sociale del

Paese, rapporti fra gli Stati, organizzazione internazionale), di educazione civica, di storia, di geografia, di logica matematica e di inglese (n. 10 domande). I quesiti riguarderanno, inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il completamento di frasi, la grammatica, la sintassi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei quesiti almeno 10 (dieci) saranno diretti ad accertare la conoscenza di una ulteriore lingua straniera, a scelta del concorrente, tra il francese, lo spagnolo ed il tedesco ed almeno 5 (cinque) la conoscenza di elementi di informatica. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale, sui siti web "www.persomil.difesa.it" e "www.esercito.difesa.it" sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.

4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale muniti di documento d'identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validità nel giorno, nell'ora e nella sede con le modalità indicate nei precedenti commi 1 e 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari (n. 0742/342208), sarà valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere la prova in sessione diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque tra quelle indicate nei precedenti commi 1 e 2.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente è pari a 30/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera a) provvederà a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sarà inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di selezione culturale dovranno ritenersi non ammessi a sostenere le prove successive e pertanto esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012, 06/50231012), ovvero consultare i siti web "www.persomil.difesa.it" e "www.esercito.difesa.it".

Articolo 7

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 6, comma 7:
 - a) i primi 816 (ottocentosedici) concorrenti, per i posti a concorso per le Armi varie, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per il Corpo degli ingegneri;

b) i primi 128 (centoventotto) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario.

Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito.

2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove sarà data a mezzo lettera raccomandata o telegramma dal predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo articolo 11, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, determinerà l'esclusione del concorrente dal sostenere dette prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - a) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05'') - esercizio obbligatorio;
 - b) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
 - c) salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo;
 - d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20'', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per concorrenti di sesso maschile è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Le prove di efficienza fisica, per le concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - a) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40'') - esercizio obbligatorio;
 - b) piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
 - c) salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo;
 - d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30'', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per concorrenti di sesso femminile è riportato nel già citato allegato E al presente decreto.

6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinerà giudizio di non idoneità da parte della commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato E al presente decreto, fino ad un massimo di 6,0 punti. Il medesimo allegato E contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) verificherà la validità delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
 - b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e

redigerà il relativo verbale;

- c) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e contribuirà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.
8. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salva valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 0742/342208) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta purché risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria per l'ammissione alla prova orale di cui al successivo articolo 10.

Articolo 8

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica secondo quanto indicato nel precedente articolo 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.
2. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a metri 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a metri 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, prima di eseguire la visita medica generale, ciascun concorrente dovrà essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunità militare nella quale sarà inserito - solo qualora il concorrente non produca il relativo referto, come indicato al successivo articolo 11, comma 1, lettera e). Il concorrente maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che sia ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) cardiologico con E.C.G.;
 - c) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze stupefacenti, anche saltuario od occasionale, nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope;

- d) oculistico;
 - e) otorinolaringoiatrico;
 - f) psicologico/psichiatrico;
 - g) analisi delle urine con drug test;
 - h) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (ALT-AST);
 - 5) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
4. La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
5. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 2. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 7;
 - b) "non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione particolareggiata del motivo.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 2 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al precedente comma 5, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
8. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
9. Saranno giudicati non idonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente comma 2 e/o affetti da:
- a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - b) imperfezioni ed infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;

- c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
 - d) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
 - f) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente.
10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 9, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 9.
11. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera d), la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
13. I concorrenti giudicati non idonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione che il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato.
14. Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 13 - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
15. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera d) è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 7 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalità previste dal precedente comma 8. I concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi

dal concorso.

Articolo 9

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera e), ad un accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale saranno valutate le potenzialità adattive, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente, secondo le direttive tecniche dello Stato maggiore dell'Esercito.
2. All'accertamento di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 10.
3. I concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 13, invece, saranno sottoposti all'accertamento di cui al presente articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di non idoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva l'accertamento di cui al presente articolo - qualora giudicati non idonei non saranno più sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dal precedente articolo 8, comma 10 ai fini dell'idoneità psico-fisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

Articolo 10

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera a), in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti sanitari.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo - presumibilmente nel mese di luglio 2009 - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito:
 - a) i primi 306 (trecentosei) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi varie, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per il Corpo degli ingegneri, di cui almeno 61 (sessantuno) allievi delle Scuole militari dell'Esercito;

- b) i primi 48 (quarantotto) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 10 (dieci) allievi delle Scuole militari dell'Esercito.
4. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti alle Scuole militari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti con i criteri indicati nell' articolo 2 del presente decreto.
 5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a parità di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati nel già citato allegato C al presente decreto.
 6. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato allegato D al presente decreto.
 7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (n. 0742/342208), sarà valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta soltanto se la stessa risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo articolo 14, comma 1.
 8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15.
 9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
 10. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15:
 - a) da 0/30 a 17,999/30 = 0;
 - b) da 18/30 a 20,999/30 = 0,50;
 - c) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;
 - d) da 24/30 a 26,999/30 = 1,75;
 - e) da 27/30 a 30/30 = 2,00.

Articolo 11

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2008 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre

2009. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal sostenere le prove di efficienza fisica;

- b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione, non oltre i tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari;
- c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinerà la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;
- d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i 5 giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicata nel precedente articolo 8, comma 11;
- e) referto attestante eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
- f) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato H che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente minorenni;
- g) dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme al citato allegato G al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica e non forniti del relativo referto di cui alla precedente lettera e) del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenni agli esami radiologici;
- h) i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle cliniche;
- i) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo ed effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate. Qualora il concorrente risulti affetto da deficit di G6PD dovrà produrre un certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione. Dovrà, altresì, essere conforme all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto referto e dell'eventuale certificato di cui sopra determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari;
- j) i concorrenti, affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi, giudicati idonei agli accertamenti sanitari con profilo sanitario 2AV, dovranno sottoscrivere apposita

dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato J, che costituisce parte integrante del presente decreto;

- k) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV.
2. Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.
 3. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:
 - a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
 - b) certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario se militari).
 4. I medesimi concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
 5. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
 - a) dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
 - b) dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;
 - c) dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente;
 - d) dell'articolo 39, comma 15- bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.
 6. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo.
 7. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno:
 - a) sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione per l'anno accademico 2009-2010

presso le università;

- b) se provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito dichiarare inoltre di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno scolastico 2008-2009;
- c) se ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare, far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore.

Articolo 12

Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove, previste dall'articolo 5 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 5 del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale, nonché durante la prova orale e il tirocinio, i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione. Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme se militari in servizio.

Articolo 13

Commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
 - e) la commissione per l'accertamento attitudinale;
 - f) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,

membro;

- c) un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di selezione culturale;
- d) un docente di materie letterarie, membro;
- e) due docenti di matematica, membri;
- f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova di selezione culturale e per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- g) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla "terza area funzionale", segretario senza diritto a voto.

3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

- a) un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, istruttori militari di educazione fisica, membri;
- c) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.

4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:

- a) un Colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito, presidente;
- b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente dell'Esercito, membri.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.

5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:

- a) un Brigadier Generale medico in servizio permanente dell'Esercito, presidente;
- b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4.

6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
- d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio, di cui al precedente comma 1, lettera f) sarà composta, in via prioritaria, da:
- a) Comandante dell'Accademia militare, presidente;
 - b) Comandante del reggimento allievi, membro;
 - c) Comandante di battaglione, membro;
 - d) Comandante di compagnia, membro;
 - e) Comandante di plotone, membro e segretario.

In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.

Articolo 14

Tirocinio

1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneità nella prova orale di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a), in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione al tirocinio, che si svolgerà, presumibilmente, nel mese di settembre 2009.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio:
 - a) i primi 184 (centottantaquattro) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per il Corpo degli ingegneri, di cui almeno 37 (trentasette) allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
 - b) i primi 29 (ventinove) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario, di cui almeno 6 (sei) allievi delle Scuole militari dell'Esercito.
5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'articolo 2 del presente decreto.
6. Su indicazione dello Stato maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei nel concorso "interno".

7. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del già citato articolo 2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di effettuare ulteriori ripianamenti oltre il limite dei sette giorni sopra indicato, laddove ritenuto necessario.
8. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti nelle seguenti aree:
 - a) capacità e resistenza fisica:
 - 1) corsa piana di metri 1500;
 - 2) flessioni addominali;
 - 3) salto su telo tondo da metri 4;
 - b) rilevamento comportamentale:
 - 1) aspetto esteriore;
 - 2) correttezza formale e disinvoltura;
 - 3) comunicazione verbale;
 - c) rendimento nelle istruzioni pratiche:
 - 1) montaggio e smontaggio arma individuale;
 - 2) lezioni di tiro con arma individuale;
 - 3) istruzione formale.
9. Nell'allegato K, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi.
10. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti i concorrenti dovranno confermare ovvero potranno mutare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione:
 - a) ai quattro corsi per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) già indicato nella domanda di partecipazione al concorso ed ai relativi indirizzi di studio solo per il Corpo degli ingegneri;
 - b) ai tre indirizzi di studio (corsi di laurea) per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) già indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
11. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi sulle urine) e, qualora ammessi alla frequenza del 191° corso dell'Accademia militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test.
12. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, è facoltà dell'Accademia militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneità alla frequenza del tirocinio.
13. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
 - a) in qualità di militari di truppa, se, trovandosi in congedo illimitato, non rivestono il grado di

ufficiale o sottufficiale;

- b) con il grado già rivestito, se ufficiali o sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
 - c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
14. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
 15. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i volontari in ferma, durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
 16. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
 17. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che:
 - a) rinuncino alla prosecuzione del tirocinio;
 - b) maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente la metà della durata del tirocinio medesimo;
 - c) non risultino in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera f), della prescritta idoneità psico-fisica;
 - d) non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 20.
 18. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
 19. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche.
 20. Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 6/10 nel rendimento globale; essi saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera f), la quale attribuirà un voto nel rendimento globale che non potrà essere superiore a 10 (dieci) e sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di ammissione ai corsi.
 21. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneità, che è definitivo, saranno esclusi dal concorso.
 22. La commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera f), nell'eventualità in cui si verifichi quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto, provvederà, tramite il Comando dell'Accademia militare, a chiedere agli idonei non vincitori per il Corpo sanitario di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Qualora gli stessi acconsentano al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

Articolo 15

Graduatorie finali ed assegnazione ai corsi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) nelle rispettive graduatorie di ammissione al 191° corso.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente, la medesima commissione provvederà ad assegnare i concorrenti ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria, e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno così assegnati:
 - a) 75 (settantacinque), di cui almeno 15 (quindici) allievi delle Scuole militari, al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - b) 11 (undici), di cui almeno 2 (due) allievi delle Scuole militari, al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - c) 8 (otto), di cui almeno 2 (due) allievo delle Scuole militari, al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
 - d) 8 (otto), di cui almeno 2 (due) allievi delle Scuole militari, al corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;
 - e) 16 (sedici), di cui almeno 3 (tre) allievi delle Scuole militari, al corso del Corpo sanitario dell'Esercito.
3. Il concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sarà considerato rinunciataro.
4. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, comma 6, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
5. Le graduatorie generali di merito formate dalla commissione esaminatrice, trasmesse alla Direzione generale per il personale militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
6. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 13, del presente decreto - ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, che avranno inizio, presumibilmente, nella prima decade di ottobre 2009, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o più dei corsi nel concorso "interno". Si terrà comunque conto della riserva di posti prevista dall'articolo 2 del presente decreto a favore degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito ricalcolata, se necessario, sull'eventuale più elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di

cui al precedente articolo 1, comma 2.

7. Qualora taluno dei posti riservati non fosse ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 3.
8. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da ammettere al 191° corso a mente dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 6 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in uno o più dei corsi di cui al citato articolo 1 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Tale assegnazione è definitiva. Inoltre, qualora in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) non vi fossero concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sempreché lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima. Successivamente potranno essere convocati un numero di concorrenti idonei pari a quelli che rinuncino, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.

Articolo 16

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.
4. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, verranno acquisiti d'ufficio.

Articolo 17

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia militare, nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

Articolo 18

Vincoli di servizio - Disposizioni varie

1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari dell'Esercito, dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi regolari.
3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.
4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi alla frequenza dei corsi regolari dell'Accademia militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e dimessi dall'Istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi regolari, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo articolo 20.
7. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al concorso all'indirizzo indicato nel bando, dovranno:
 - a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli eventuali casi di personale dichiarato non idoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato;
 - b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
 - c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare, rispettivamente, se ufficiali, sottufficiali e volontari in ferma o rafferma, e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

8. I Comandi delle Scuole militari dell'Esercito, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo indicato nel bando, degli allievi che frequentano l'ultimo anno dei licei presso le medesime Scuole, dovranno:
- a) partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione a tutte le prove concorsuali, tranne quelle per la prova orale ed il tirocinio, le cui convocazioni relative saranno inviate all'indirizzo che l'allievo avrà cura di indicare nella domanda di partecipazione concorso;
 - b) inviare entro il 30 luglio 2009 al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - ed al comando dell'Accademia militare l'elenco nominativo di tutti gli allievi che hanno superato l'esame di maturità con il relativo voto ed i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto dall'articolo 2, comma 1 del bando, nonché l'elenco degli allievi non promossi all'esame di maturità.

Articolo 19

Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal ruolo dei marescialli dell'Esercito, sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dai ruoli degli ufficiali di complemento, dal ruolo dei marescialli e dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di cui al precedente comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 20

Nomina a Sottotenente

1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito e successivamente trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalità di gestione del concorso. Tali dati saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

F.to (Generale di Corpo d'Armata Mario ROGGIO)